

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE  
E DI APPELLO PER L'ALBANIA**

**BARI**

**Ponente Sac. MASSIMO MANCINO**

Diocesi di -----

**NULLITÀ DI MATRIMONIO**

**(M. - F.)**

Prot. N. 75/2015

**SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO**

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno terzo del Pontificato di Papa Francesco, il giorno  
30 aprile 2015, i Rev.mi Signori:

Sac.-----, Preside del Collegio,

Sac. **Massimo MANCINO**, Ponente,

Sac. -----, Giudice;

nella causa di nullità di matrimonio

tra

M., attrice, nata a ----- il ----- e residente in ----- alla Via -----, n.--  
c.a.p.-----, patrocinata dall'Avv. -----,

e

F., convenuto, nato a ----- il ----- e residente in ----- alla  
Via -----, n. ---- c.a.p. -----,

accertata la competenza di Q.T. in ragione del luogo di celebrazione  
delle nozze;

con l'intervento in giudizio di Mons. -----, Difensore del  
Vincolo titolare;

hanno emanato la seguente sentenza definitiva nel primo grado di  
giurisdizione.

## FATTISPECIE

1. M. e F. si conobbero nel 2000 e dopo poco tempo avviarono la loro relazione sentimentale che sino alle nozze durò circa otto anni. Durante questi anni due giovani conseguirono la laurea e nel 2005 vinsero il concorso presso -----, Ottenuta la destinazione di servizio per entrambi a-----, i fidanzati decisero di avviare la convivenza in attesa della definitiva assunzione. La relazione fu condotta discretamente fino ad allora ma la convivenza iniziò ad evidenziare aspetti caratteriali e atteggiamenti che portarono M. a nutrire dubbi sul futuro. Tuttavia la relazione ormai portata avanti da anni, la convivenza e le aspettative familiari di veder regolarizzata la loro situazione portò la coppia a decidere per le nozze.

Il matrimonio fu celebrato il ----- nella Parrocchia San ----- in -----, Diocesi di -----.

2. La vita coniugale, durò 4 anni, e vide la nascita di una figlia, F. La relazione coniugale fu però caratterizzata dalle incomprensioni nella coppia e dalla crescente insofferenza dell'attrice allo stile di vita chiesto dal marito che prevedeva una cura e un'attenzione eccessiva, quasi maniacale, per la forma fisica, per un controllo severo del regime alimentare, oltre che il risparmio esagerato su tutto. M. cercò di stare alle "regole" del marito sino a quando stanca e deperita fisicamente e soprattutto psicologicamente decise di porre fine al coniugio.

3. In data 11.09.2012 M., presentò un libello a Q. T. competente, accusando la nullità del suo matrimonio con F. per:

*1. Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice; 2. Grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare*

*reciprocamente (can.1095 n.2); 3. Incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can.1095 n.3).*

Il Vicario Giudiziale sac. -----, con decreto del 13.06.2013, costituì il Collegio Giudicante nelle persone del Sac. ----- quale Preside, dei Sacc. Massimo Mancino e ----- e nominò Difensore del Vincolo Mons. ----- . Il successivo 02.07.2013 il Preside costituì Ponente della causa il Sac. Massimo Mancino. Ammesso il libello il 04.07.2013, convocò le Parti per espletare il tentativo di riconciliazione, reso impossibile per l'assenza dell'attrice. Quindi con decreto del 09.09.2013 il dubbio fu dunque stabilito nella formula di rito:

*“Se consti della nullità del matrimonio per:*

*1. Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice;*

*2. Grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can.1095 n.2);*

*2. Incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can.1095 n.3);*

4. Esaurita la fase istruttoria da parte dal Giudice con l'acquisizione agli Atti della perizia d'Ufficio sul convenuto, redatta dalla dott.ssa A. -----, e presa visione delle risultanze probatorie da parte del Difensore del Vincolo, in data 21.10.2014 veniva emanato il decreto di pubblicazione degli Atti e il successivo 09.12.2014 veniva decretata la Conclusione in causa.

Acquisite le Osservazioni del Difensore del Vincolo e le Memorie del Patrono, la causa era riservata al Collegio per la decisione.

## IN DIRITTO

### Esclusione dell'indissolubilità

5. *‘L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio’* (can. 1057). Con l'espressione delle parole proferite nel celebrare il matrimonio, si presume il consenso, ma *“se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente”* (can. 1101 § 2). Ne consegue che, chi esclude l'indissolubilità, elemento essenziale del patto matrimoniale, contrae invalidamente. Chi esclude l'indissolubilità si propone di celebrare un matrimonio da sciogliere in determinate circostanze riacquistando così la propria libertà.

Qualora, si tratti di una generale volontà di chiedere il divorzio o di pregiudizi verso l'indissolubilità del matrimonio, non entrando nel consenso, non rendono invalidano il contratto. Infatti, l'esclusione della indissolubilità si deve tradurre in un atto positivo di volontà.

6. In una sentenza di Davino leggiamo: *“Cum casus praesens, ius substantiale quod attinet, nullam peculiarem excitet quaestionem, sufficiat et haec pauca prae oculis habuisse.*

*«Matrimonii nullitas, ob exclusum bonum sacramenti, verificatur - ita in una coram Pinto, diei 6 martii 1987 - cum nupturiens, positivo voluntatis actu, consensum limitat quatenus firmiter intendit matrimonii vinculum solvere vel absolute vel hypothetice»* (R.R.Dec., vol. LXXIX, p. 94, n. 4).

*Quod autem quis aliud locutus sit, cum consensum matrimonialem pronuntiavit, aliud in animo senserit ac voluerit, firmiter ac invicte probari debet.*

*Ita in una coram Exc.mo P. D. Fiore, diei 16 aprilis 1988, legimus: «Naturam autem voluntatis actus quod respicit, meminisse iuvat agi debere de vero actu voluntatis. Quam ob rem, non existit vera exclusio in casu, in quo deest verus actus voluntatis excludendi matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem» (Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, Dec. coram Davino, n. 96 diei 26/11/92, n. 2, da cd-rom, sotto la voce: Bonum Sacramenti).*

7. Circa le prove la giurisprudenza rotale è molto chiara. Si legge in una sentenza coram Bruno del 18.IV.1997: *“Multae sunt difficultates quae inveniri possunt in adstruenda probatione simulationis et praesertim exclusionis boni sacramenti, de qua in casu agitur. Doctrina atque iurisprudencia, ad superandas praesumptionis iuris canonum 1060 et 1101, §1, duas vias probationis admittunt, scilicet probationem directam et indirectam. Probatio directa habetur per extraiudicialem confessionem simulantis factam comparti et testibus, fide dignis, tempore insuspecto, qua comprobetur oportet intentio matrimonio contraria et existentia gravis ac proportionatae causae qua apta sit ad simulationem inducendam. Nam praesumitur hominem sanae mentis, sine adaequata ratione motiva, non voluisse consensum irritum reddere in re tanti momenti uti est matrimonium, quod secum fert gravissima onera ex iure divino, ecclesiastico et civili pro tota vita coniugum. Probatio indirecta praesertim admittitur in defectum directae probationis, et desumitur ex circumstantiis, indiciiis et praesumptionibus attente et diligenter cribratis. Obliviscendum tamen non est quod si desideretur causa simulandi, quae per se a ratione contrahendi semper bene distincta excigitur, probatio quoque simulati consensus impossibilis evadit. Illius gravitas vero ponderanda non est absolute, in se spectata, sed relate ad aestimationem ipsius simulantis, scilicet ratione habita eius aetatis, sexus, educationis, psychicae conditionis, necnon pravae ac falsae opinionis circa institutum*

*matrimoniale ab eodem habitae.*” (RRT. Coram Bruno 18 aprilis 1997, Dec Vol LXXXIX, p.337).

### **Grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2).**

8. *«L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo»* (GS 48). Tale atto del consenso presuppone l'apporto dell'intelletto e quindi la capacità connessa.

La discrezione di giudizio necessaria s'imputa in diritto all'atto del consentire, a quanto cioè connota l'agire stesso (il consenso espresso nell'atto matrimoniale); nella pratica il matrimonio viene precisato quale comunità di vita e d'amore coniugale, mutuo donarsi ed accogliersi (cf. can. 1057). Nel valutare dunque la maturità della volontà che elegge lo stato di vita, non conta tanto l'autonomia del suo esercizio — cioè di sposarsi o meno —, quanto la basilare libertà di specificazione dell'oggetto, ad esso proporzionata. È quest'ultima infatti a rendere il coniuge capace di optare, il che costituisce l'oggetto formale del suo consenso (*«Quapropter ad maturitatem voluntatis non sufficit tantum libertas exercitii, id est contrahendi vel non contrahendi, sed prorsus necessaria est libertas specificationis, obiecto consensus proportionata, quae contrahentem capacem reddat eligendi id, quod obiectum formale consensus constituit»*: c. Stankiewicz, 31 maii 1979, n. 4, RRD vol. LXXI, 308).

La Giurisprudenza indica i criteri adatti a qualificare e quantificare tale *discretio iudicii ad matrimonium*: a) l'analisi della maturità di giudizio di entrambi i nubendi, tale da valere quale presupposto del matrimonio; b) la valutazione di quella in ordine all'emissione del consenso, inteso come consegna e accoglienza reciproca; c) la considerazione, attraverso l'esperienza di quelle persone determinate, del *consortium totius vitae et amoris coniugalis*, nel quale sono peraltro rinvenibili i diritti e i doveri essenziali (cf. c. Serrano, 10 februarii 1994, RRD vol. LXXXVI, pp 97-98).

Siffatti parametri sono specificati a protezione del diritto naturale preminente al matrimonio. Esso è prerogativa personale che a nessuno è concesso inibire, nemmeno se nei coniugi fosse manifesta una debolezza mentale («*Auctoritas ecclesiastica abstinere debet a nuptiis vetandis eiusmodi "deboli di mente", ne in periculum se coniciat privandi aliquot fideles iure naturali, quod habent ad matrimonium. Et si coniugium nequit praedictis vetari, ab eis initum minus potest nullum declarari a Iudice, quia gaudet favore iuris; et ideo in dubio standum est pro eiusdem valore*»: (c. Stankiewicz, 31 maii 1979, n. 7, RRD vol. LXXI, 311).

La scienza medica insegna che determinate situazioni psichiche — congenite o insorte che siano —, possono incrinare la capacità intellettuale-volitiva di un soggetto.

Anzi, «*Situazioni protratte di tensione affettiva sono più importanti per lo sviluppo della personalità di eventi isolati [...] L'esperienza clinica mostra che simili scosse, quando sono isolate, possono essere superate straordinariamente bene. Esse assumono un significato devastante solo quando si presentano ripetutamente o campeggiano come una scena madre nel penoso ed ininterrotto dramma di tutta una vita [...] La forza con cui le esperienze che si sono sedimentate nella vita affettiva si imprimono sulla personalità non dipende in nessun modo dal fatto che esse rimangono attualmente presenti alla coscienza [...] In psicopatologia si distingue tra sviluppi semplici, se le esperienze decisive restano durevolmente presenti alla coscienza come qualcosa di opprimente [...] e sviluppi nevrotici,*



*se le influenze sfavorevoli discendono da rappresentazioni di carattere affettivo rimosse nell'inconscio» (E. BLEUER, Trattato di psichiatria, Milano 1967, 12-14).*

Per privare la persona in maniera radicale del diritto naturale a celebrare le sue nozze, è necessario che il difetto di discrezione di giudizio appartenga al patologico e sia accertato in un periodo antecedente il matrimonio. Indurre invece da elementi cronici anche gravi, ma sorti successivamente, la retrodatazione dell'anomalia psichica costituisce un metro di giudizio inaccettabile nel diritto canonico (cf. c. *Huber*, 21 iunii 2000, n. 18, *Ius Ecclesiae* XV/I [2003] 140).

### **Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio**

**(can. 1095 n.3)**

9. La validità di un atto richiede che sia posto da persone giuridicamente abili (cf. can. 124 §1). Ratione per cui il Diritto canonico stabilisce che sono incapaci a celebrare le nozze, «*coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio» (can. 1095, 3°).* La capacità volitiva di una valutazione sufficiente alla deliberazione e la capacità psicologica di adempiere i diritti e i doveri connessi al vincolo matrimoniale sono spesso associate: chi difetta della discrezione di giudizio necessaria al consenso, presumibilmente non è in grado di assumerne e adempierne gli oneri essenziali («*Non firmatur tractu temporis quod de iure ab initio non subsistit*»: VI°, R.I.18).

Quando dunque manca l'oggetto formale del matrimonio concluso — tutto ciò che implica il donarsi ed accogliersi mutuo — e ciò per cause di natura psichica, il vincolo coniugale non ha contenuto; è un nome vuoto e

come tale lo si dichiara nullo. Se infatti uno dei coniugi per cause di natura psichica non è in grado di affidare se stesso all'altro e conseguentemente accoglierlo, viene meno il cuore pulsante del patto voluto, il quale perciò non esiste («*Fieri potest ut consensus matrimonialis invalidus sit ob defectum obiecti formalis, quo fit ut consensus sit vere matrimonialis. Nam contingere potest ut contrahens sit inhabilis, idque insanabiliter, ad tradendum acceptandumque ipsius consensus obiectum. Tunc non adest exclusio obiecti [...] sed defectus obiecti, cum nupturiens incapax sit tradere id quo consensus fit nuptialis*»: (c. Annè, 25 februarii 1969, n. 3, RRD vol. LXI, 175-176).

Per accertare l'esistenza dell'incapacità, la Giurisprudenza individua elementi fondamentali: a) l'impossibilità reale del soggetto di assumere le obbligazioni; b) l'essenzialità di tali obblighi per la vita coniugale; c) la natura psichica della causa dell'incapacità (cf. c. Palestro, 5 iunii 1990, n. 6, RRD vol. LXXXII, 480-481). Anche l'incapacità di assumere le obbligazioni discendenti dal matrimonio deve risalire al momento delle nozze.

A individuazione dell'essenzialità degli obblighi, tra essi si annoverano la volontà di accogliere la fecondità della vita nel rapporto di coppia; l'obbligo di custodire e mantenere la fedeltà e l'esclusività del vincolo; l'impegno a salvaguardare la perpetuità e l'indissolubilità del legame; la cura della mutua integrazione psico/sessuale, contemplata nella comunione di vita che gli sposi affermano di voler vivere e realizzare («*Inter obligationes huiusmodi in primis quaedam sunt, quae in tribus traditionalibus matrimonii bonis continentur, ut puta obligatio acceptandi prolis conceptionem ex altero coniuge per actus modo naturali peragendos nec non prolis nativitatem atque educationem [bonum prolis]; itemque obligatio non adulterandi seu servandi exclusivitatem vinculi [bonum fidei]; ac demum obligatio tuendi consortii perpetuitatem seu vinculi indissolubilitatem [bonum sacramenti]*»: (c. Stankiewicz, 28 maii 1991, n. 11, RRD vol. LXXXIII, 347-348).

«La vita coniugale "in facto esse", cioè nella sua esistenza, consiste soprattutto in un rapporto interpersonale, cui in entrambe le parti precede e soggiace una sana e cioè autentica struttura interpersonale, e quindi - così si conclude - se nel contraente, sin da prima del matrimonio, esistette (ed è provato) un grave difetto di tale integrazione, costui è da ritenere incapace di comprendere la natura della comunità coniugale, e per conseguenza di giudicare circa la instaurazione di una simile comunanza perenne di vita: e ciò, pur restando egli capace di adempiere gli altri doveri che sono estranei a tale integrazione intrapersonale ed interpersonale. Né si può del resto mettere in forse che il matrimonio è una comunità di vita la quale implica obblighi gravi e perpetui, tanto più tali quanto essi coinvolgono non le cose ma le stesse persone dei contraenti» (M.F. POMPEDDA, «Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale», in *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel Diritto Canonico*, Roma 1976, 55).

La questione del resto, non attiene alla capacità di condurre una vita coniugale di perfetta comunione; piuttosto all'incapacità di assumerne gli obblighi essenziali: non è infatti dovuta una vita di intesa perfetta, fulgida quanto l'immagine di un matrimonio ideale (c. *Pompedda*, 11 aprilis 1988, n. 8, *RRD* vol. LXXX, 201: «Attamen admonere debemus quaestionem non esse de inhabilitate ad ducendam plenam et perfectam vitae communionem, potius de inhabilitate ad adimplenda ea quae sunt de essentia eiusmodi vitae communionis»).

Non qualsiasi incapacità rende nullo il matrimonio: il Legislatore è esplicito nell'affermare che deve trattarsi di cause di natura psichica. È opportuno dunque il contributo della scienza medica per accertare le disfunzioni: «Nelle cause sull'impotenza o sul difetto di consenso per malattia mentale, il giudice si serva dell'opera di uno o più periti, a meno che dalle circostanze non appaia evidentemente inutile» (can. 1680). La valutazione della persona indicata come perito è di primaria importanza: rientra infatti negli oneri del giudice stimare la deontologia e l'antropologia a cui lo specialista si rifa.

Tuttavia, la Giurisprudenza rotale è compatta nell'affermare l'illegittimità dell'attribuzione alle scienze positive di un compito squisitamente giuridico, oltre alla non opportunità di farlo nel settore formalmente legale; essa sottolinea altresì quanto sia pericoloso introdurre criteri propri delle scienze esatte o delle indagini sperimentali in un ambito di competenza esclusiva del diritto. L'accertamento della patologia e l'apprezzamento della sua gravità devono aver riguardo della storia clinica per ricostruire il comportamento *ante e post nuptias*, nonché vagliare la perizia quale mezzo di prova agli atti.

È infine stretta competenza del Giudice ammettere le osservazioni dei periti: a lui infatti *«competit ex certis peritorum determinationibus omnium adiunctorum et ex facto complexu definire utrum necne conscientia et libertas volitiva defecerint»* (C. Lefebvre, «De peritorum iudicumque habitudine in causis matrimonialibus», *Periodica* 65 [1976] 116).

Qualora poi non consti la certezza morale, il matrimonio gode sempre il favore del diritto (can. 1060): per la salvezza suprema delle anime (cf. can. 1752) è da proteggere tale istituto di diritto naturale che annovera tra i suoi fini la Salute Eterna (*«Ipsa salus uniuscuiusque hominis, etiam in sua particularitate perspecta, postulat ut salventur instituta iuris naturalis, quibus omnino eget ut fines suos temporales tuae spirituales consequi valeat»*: (c. Annè, 15 aprilis 1975, n. 9, RRD vol. LXVII, 292).

## IN FATTO

### Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice

10. Il Collegio dopo attenta e ponderata lettura degli Atti di causa ritiene provato il capo in esame.

11. M. e F. si conobbero quando, nel 2000, avevano rispettivamente 20 e 19 anni e immediatamente avviarono la loro relazione sentimentale che fu caratterizzata da un sentimento d'amore autentico e sincero, ma anche dalla loro caratterialità diversa che almeno per i primi anni sembrava compensare la coppia.

I primi anni di fidanzamento i due giovani non ebbero modo di frequentarsi assiduamente in ragione del fatto che M. studiava e risiedeva a N█████, mentre F. viveva e studiava in Puglia. Le famiglie accolsero favorevolmente la relazione e tutto sembrava procedere per il verso giusto. Nel 2006 i due ragazzi vinsero contemporaneamente in concorso nell'----- ed entrambi furono destinati agli uffici di -----. Fu così che decisero di avviare lì una convivenza in attesa di definire l'assunzione presso ----- e poi programmare le nozze che per entrambi sembravano, alla luce dell'andamento del rapporto fino ad allora vissuto e del sentimento che li univa, il traguardo più naturale. Il racconto sin qui riportato è confermato agli Atti dalle parti, brevemente riportiamo le dichiarazioni dell'una e dell'altro in proposito. Riferisce l'attrice: *“Mi considero estroversa, solare, di buona compagnia; ho un'indole buona e generosa .... F. è l'esatto mio contrario, molto chiuso e introverso”* (18-3) quindi aggiunge: *“Per i primi 5 anni abbiamo vissuto il fidanzamento a distanza perché nei primi 4 io studiavo e vivevo a N█████ e al mio rientro a -----, nel 2005, F. ha svolto il servizio di leva a Roma. All'inizio fu una storia serena nonostante le diversità caratteriali di cui ho detto, in qualche modo ci compensavamo.... Ci volevamo bene, ero molto innamorata di lui.... Nel 2006 vincemmo il concorso nell'----- di ----- e lì decidemmo di trasferirci e convivere insieme, nonostante il disappunto delle famiglie che però accettarono perché stavamo insieme da anni ed erano convinti che saremmo giunti alle nozze...”*(195/14). Dal canto suo il convenuto, che precisiamo si è opposto alla presente causa non ritenendo affatto veritiero il contenuto del libello e di

conseguenza i capi addotti, riferisce: *“Mi considero una persona riservata, precisa, rigorosa e corretta.... M. è il mio contrario e questo ha portato per molto tempo a compensarci”* (31/32-3) e aggiunge: *“I primi anni sono stati vissuti a distanza perché M. studiava a ----- .... il concorso nell’----- che abbiamo vinto nel 2006 e così siamo andati a convivere a -----.* Nonostante i periodi di distanza e la nostra diversità caratteriale, io e M. facevamo tutto insieme con grande complicità e intesa, eravamo affidati l’uno all’altra in maniera totale. Ovviamente avevamo anche delle diversità di vedute su alcuni aspetti della vita e abbiamo anche litigato, ma come tutte le coppie, rientrava tutto nella normalità” (32-4/15). Aspetti questi confermati dai testimoni (cfr. p. 24, 25, 27, 71, 75).

L’inizio della convivenza a ----- modifica le dinamiche del rapporto di coppia. La vita insieme e quindi la condivisione di spazi e di tempo, l’entrare in contatto e in stretta relazione con i modi di pensare, le abitudini, gli atteggiamenti e lo stile di vita del convenuto porteranno l’attrice a rivedere quel rapporto, che, ribadiamo, aveva alla base certamente un sentimento d’amore reciproco.

Prima di passare al racconto degli anni della convivenza prematrimoniale è necessario evidenziare un aspetto di tutta questa vicenda così come riportato nelle deposizioni prima dal convenuto e poi dall’attrice. Racconta F.: *“Nella mia adolescenza ho avuto delle problematiche riguardanti il mio aspetto fisico ero il classico “ciccio”, ad un certo punto, stanco dei miei chili di troppo, da solo con la forza di volontà mi sono messo a dieta e a praticare sport raggiungendo uno stato di forma ottimale che conservo ancora oggi. Non ho il culto dell’aspetto fisico, ma ci tengo all’alimentazione corretta e allo sport per condurre una vita sana. Contesto totalmente l’espressione di M. che mi ha definito “anoressico”, l’anoressia è una malattia e io non ne ho mai sofferto.”* (31/32-3).

M. a questo proposito racconta: *“...da ragazzino quando aveva circa 10 anni era arrivato a pesare 120 kg, un bambino fortemente obeso... mi raccontò poi che*

*all'età 14 anni decise d'iniziare da solo una dieta drastica, arrivò così all'eccesso opposto a non mangiare quasi niente e a vomitare il poco cibo che ingeriva divenendo così pelle e ossa. Chiaramente dimagrendo così rapidamente i tessuti cedettero e iniziò così ad andare in palestra e da lì al culturismo che divenne una ossessione. Nei primi anni di fidanzamento, benché riscontrassi questo eccesso di cura del corpo da parte di F. cercavo di andare oltre, lo giustificavo per quanto mi aveva raccontato e soprattutto perché fino ad allora questa sua mania non aveva influito nel nostro rapporto di coppia, del resto, come ho detto, passavamo molto tempo lontani" (19-5/14). Dunque F. ad un certo punto della sua vita ha drasticamente modificato le sue abitudini alimentari e con determinazione, costanza e tenacia ha superato l'obesità e ha raggiunto un forma fisica ideale mantenuta costantemente negli anni successivi sino ad oggi. Tuttavia se per lui l'obiettivo raggiunto è solo il frutto di una sana alimentazione unita all'attività sportiva, la descrizione dell'attrice fa emergere aspetti diversi dal suo punto di vista, e cioè un regime alimentare controllatissimo unito a un'attività fisica eccessiva. Durante la convivenza la donna accetterà, per amore, tutti questi atteggiamenti del convenuto. Infatti, F. riverserà nella vita di coppia le sue "abitudini" alimentari e sportive e non solo, che porteranno il rapporto a un inevitabile squilibrio. A questo proposito M. riferisce: "Durante la convivenza emersero tutte le problematiche. Da subito F. iniziò a fare terra bruciata con amici e parenti. Per il mio carattere mi era facile intrattenere amicizie ma lui puntualmente mi convinceva ad evitare ogni tipo di relazione fuori dalla coppia ogni volta mi ripeteva: "...se mi ami devi fare come ti dico...". All'inizio pensavo fosse gelosia poi ho capito che era mania di possessione, questa cosa si è poi estesa anche ai miei familiari. Sono arrivata al punto di dovermi nascondere per poter telefonare ai miei genitori. Non ho mai subito violenze fisiche ma psicologiche sì. F. mi ricattava con la scusa di fare le cose che voleva per dimostrargli che lo amavo. Per la sua attività fisica era metodico fino all'eccesso: allestì in casa una palestra e ogni giorno doveva fare esercizi, anche le intimità erano da lui*

*programmate il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 15:15. Anche durante le intimità notavo che talvolta lui amava guardarsi allo specchio. Pretese anche di mettermi a dieta in maniera esagerata e non controllata oltre a chiedermi, sempre per dimostrargli che lo amavo, di fare attività fisica: passai da pesare 79 chili a 56. La sua ossessione era talmente forte che mi razionava il cibo e per la fame arrivai a mangiare di nascosto... F. era avaro fino all'eccesso, mai un regalo, un'attenzione, un viaggio, una cena... (si mangiava utilizzando solo i buoni pasto) avevamo anche un registro delle spese e dividevamo tutte le uscite sino al centesimo. Ogni volta che tentavo di frenare questa sua ossessione trasferita sulla mia persona – magari quando ero indisposta e non ce la facevo fisicamente a fare gli esercizi - puntualmente mi ricattava dicendo che dovevo fare quello che mi chiedeva se davvero lo amavo ... Vivevo con animo contrastato il mio amore per F. e nello stesso tempo costatare tutte le sue manie... volevo sposarmi anche per dimostrare a tutti che potevo farcela: dovevo provarci ma nello stesso tempo mettevo in conto che se F. avesse continuato in quel modo io lo avrei lasciato. In fondo non desideravo nulla di eccezionale se non essere amata e speravo che la vita matrimoniale potesse cambiarlo, ma m'illudevo. Pensavo di riuscire a risolvere tutto con il solo mio amore per lui" (19-/20-5/14).*

F., dal canto suo sollecitato sull'argomento riferisce: *"Stavamo bene insieme, ci amavamo e anche l'aspetto intimo era soddisfacente. Vivevamo l'uno per l'altra, facevamo tutto insieme. Ha voluto lei chiedermi aiuto per rimettersi in forma perché si sentiva un po' grassa. A me piaceva con i suoi chili di troppo, ma voleva dimagrire e a me faceva piacere aiutarla. Cominciò quindi a cambiare regime alimentare e a fare attività fisica con me e sotto la mia guida. M. ha perso 18 chili in due anni, ma considerando il regime alimentare e sportivo che praticavamo avrebbe dovuto perdere quei chili in molto meno tempo, solo dopo la fine del matrimonio mi ha detto che "sgarrava" nell'alimentazione... non capisco perché non mi parlava del fatto che non riusciva a seguire la dieta .... Non sono un avaro, ma preciso e parsimonioso sì, io e M. tenevamo una lista delle spese per controllare tutte le uscite e ripartirle in parti uguali, a lei*



*questo andava bene e non mi ha mai esposto disagio in proposito...*" e sollecitato conferma: *Come ho già detto sono un tipo che programma tutto e a volte anche le intimità per necessità venivano pianificate, ma comunque M. non mi ha mai espresso disagio anche in questo ambito*" (33/34-4/15).

Quanto sin qui riportato se da un lato evidenzia la difformità di vedute circa l'accaduto da parte dei due protagonisti, dall'altro fa emergere la conferma da parte del convenuto di alcuni suoi "atteggiamenti eccessivi" sebbene egli non manchi di sottolineare che "mai" M. ebbe modo di lamentarsi con lui di queste cose, ammettendo poi che M. gli disse - dopo la fine del matrimonio - che durante i periodi di dieta "sgarrava" lasciando in lui senza risposta la domanda del perché "*non mi parlava del fatto che non riusciva a seguire la dieta*". La spiegazione non può che essere una: M. non ebbe la forza di dire no alle richieste di F., richieste che ella sentiva fisicamente di non riuscire a soddisfare sebbene gli obiettivi raggiunti di certo non potevano che farle piacere ma ad un prezzo troppo alto. Si ritiene quindi verosimile che M., abbia chiesto inizialmente al fidanzato un aiuto nel rimettersi in forma, ma successivamente ha cominciato ad avvertire il peso di quei sacrifici soprattutto a motivo del modo in cui l'uomo gestiva il tutto.

Le dinamiche che si vennero ad instaurare all'indomani dell'avvio della convivenza crearono nella coppia un rapporto malato e squilibrato. M., evidentemente per amore, iniziò lentamente ad accettare lo stile di vita del fidanzato convincendosi che quello era il modo più giusto per vivere il suo rapporto di coppia. Ad un certo punto però fisicamente non ce la fece più e pur amando quell'uomo comprese che non poteva accettare di continuare a vivere ai suoi ritmi, in una costante programmazione di tutto senza lasciare spazio a nulla di non pianificato e controllato. M. giunse alle nozze esasperata, stanca, fisicamente debilitata, ma pronta a mettere fine a

quell'unione se le nozze avessero mostrato il persistere di quegli eccessi nel futuro marito: *“Da parte mia serbavo tante paure e incertezze per il futuro con F. mi chiedevo se sarebbe stato mai veramente capace di amarmi”* (20-5/14).

12. La vita coniugale durò circa 4 anni e vide la nascita di una bambina, ma vi fu anche una seconda gravidanza non portata a termine per un aborto spontaneo. Questo periodo fu contrassegnato da momenti di forte preoccupazione vissuti dalla famiglia di M. per via dei problemi di salute del padre dell'attrice. Questa situazione, tuttavia, non portò la coppia a cementare il rapporto, anzi vide lo sgretolarsi di una unione evidentemente precaria. Le vicissitudini raccontate dall'attrice e dai testi in questa fase appaiono complicate e ricche di alterne situazioni, che videro momenti di forte tensione nella coppia con interventi delle forze dell'ordine, denunce, a quant'altro anche all'indomani della fine del rapporto. Il tutto è documentato agli Atti (cfr. p.56, 57, 58).

Riportiamo le dichiarazioni dell'attrice: *“Nel 2009 mio padre è stato ricoverato due volte per due tumori, fu un periodo terribile per la mia famiglia, passavamo da un ospedale all'altro. Chiesi il distacco per motivi familiari a ----- e l'ottenni. In tutto questo periodo così forte per me mio marito non mi è stato mai accanto, anzi quando ci vedevamo l'unica cosa che lo preoccupava era che io stessi fuori forma e che stavo vanificando tutti gli sforzi passati.... Speravo che con la nascita di F., F. potesse mostrarmi un po' di attenzione e amore, ma così non è stato ho affrontato la gravidanza e il parto da sola... Mi rendevo conto che F. non era capace di amare. Mi resi conto che la situazione ormai era impossibile da gestire... Appena rimasi incinta – la seconda volta – i medici mi dissero che era una gravidanza anomala, infatti alla sesta settimana il bambino è morto. C'era il rischio che dovessi fare il raschiamento con varie conseguenze visto che avevo pochi mesi prima fatto il parto cesareo. Grazie alle indicazioni dei medici riuscì ad espellere da sola il feto. Ricordo ancora quella sera: ero devastata dal dolore sia fisico sia morale, ma F. invece che starmi vicino ricordo che mi disse con la sua solita*

*superficialità: "visto che oggi non cucini ... che pizza vuoi??"*. Non solo stavo affrontando quel momento doloroso dovevo pensare a F. di pochi mesi. Ho cercato conforto in mia madre, ma F. cominciò ad apostrofarmi in tutte le maniere perché diceva di sentirsi tradito per il fatto che mi ero rivolta a mia madre. Tentò come aveva fatto altre volte la scenata del tentativo di suicidio, si mise sulla balaustra col Rosario in mano minacciando di lanciarsi giù. Questi atteggiamenti li ha ripetuti nei mesi successivi perché si rendeva conto che io stavo riprendendo la mia personalità e non ero più un oggetto nelle sue mani, tentava in quel modo di ricattarmi ancora, ma non mi intimoriva più. Decisi di riprendermi la mia vita e incominciai a parlare con la mia e la sua famiglia, oltre che con amici e con qualche medico. Cominciavo a rompere quel muro di silenzio che per anni mi aveva imprigionato. Iniziai un percorso di psicoterapia nel quale si tentò di coinvolgere anche F., ma ogni volta che incominciavano a evidenziarsi le sue problematiche non partecipava più agli incontri" (21-5/14).

L'andamento della vita coniugale è confermato, a grandi linee, dai testimoni dell'attrice (cfr. 25, 26, 28, 29, 75, 78, 79).

Il convenuto offre, ovviamente, una versione/visione diversa dei fatti e sebbene anch'egli riconduce alla malattia del padre di M. e alla necessità della moglie di stare vicino alla famiglia (ricordiamo che la coppia visse, all'inizio della vita coniugale ancora a ----- mentre la famiglia di M. era a -----) la causa della fine del matrimonio. L'uomo sostiene, infatti, che la separazione è da attribuire al fatto che la famiglia di M. e le sue dinamiche risucchiaronò la moglie che divenne aggressiva e nervosa tanto da allontanarlo (cfr. p. 34, 35). Di questo però non vi sono prove se non la sola dichiarazione dell'uomo.

13. Riportiamo le testimonianze dei testi di parte attrice – evidenziando e il convenuto non ha voluto indicare alcun testimone – che confermano, quanto riferito dalla donna. In particolare del periodo prematrimoniale si riporta quanto riferito dai testi:

- G., papà dell'attrice: "...abbiamo iniziato a constatare che F. aveva delle problematiche solo quando hanno iniziato a stare insieme sotto lo stesso tetto. Cominciai a notare che M. non era felice, sebbene coprisse tutto dicendoci che andava tutto bene, come padre sentivo e vedevo che così non era. Notai che il carattere estroverso e socievole di mia figlia stava cambiando... Notai anche che M. in breve tempo dimagrì in modo esagerato, ripeto non la vedevo affatto felice sebbene cercasse di convincerci del contrario. Era evidente che la vita con F. la stesse cambiando in peggio. Non ho mai saputo prima del matrimonio direttamente da M. le problematiche di coppia e di F., intuivo però che c'era qualcosa che non andava" (25-4/14).

- F., amica di M.: "All'inizio il fidanzamento sembrava quello di una coppia normale, apparivano uniti ed innamorati.... Ho notato un drastico cambiamento, anche a livello fisico, di M. dal momento in cui andarono a convivere a ----- . Ricordo che la prima volta che rientrando a ----- vennero a trovarmi nel mio ristorante, notai M. "spenta" e drasticamente dimagrita ... Mi diceva che F. la spingeva a una dieta e a un'attività fisica esagerata, mi raccontò che era costretta a mangiare di nascosto. Inoltre lui l'isolò da tutti, non voleva avesse contatti con amici e anche con i parenti, mi chiamava di nascosto. Come mai M. accettava tutto questo? Era innamorata. Tre le altre cose di cui si lamentava con me M., vi era anche la fissazione che aveva F. circa il suo fisico e la metodicità quasi maniacale con la quale lo curava; inoltre M. mi diceva che era molto avaro... M. come ho già detto era innamorata, ma aveva anche molti dubbi sulla loro vita futura a motivo del carattere e del modo di fare di F.. Lei desiderava una famiglia in senso tradizionale e sperava di realizzarla con F. e che col tempo lui potesse cambiare, tuttavia metteva in conto che se le fissazioni di F. non fossero cambiate, lo avrebbe lasciato come ha poi in realtà fatto" (71/72-2/14).

- G., cognato dell'attrice: "... con l'inizio della convivenza a ----- il carattere di F. ha inizio a prevalere in maniera esagerata su quello di M.. F. ha dimostrato in questi anni un'indole particolarmente possessiva

*e autoritaria verso M. portandola a tagliare con gli amici e con i familiari... Ho notato personalmente l'assurda tirchieria di F. che diventava quasi maniacale. Andando a fare la spesa per piccoli acquisti, come yogurt o carta igienica, faceva calcoli assurdi e proporzioni per comprare il prodotto più conveniente, era ridicolo e assurdo nello stesso tempo. Era così anche nella scelta del locale dove andare a mangiare. F. rendeva difficile anche ciò che era semplice perché portava tutto all'estremo. Notai anche il drastico dimagrimento di M. e quando capitava di andare insieme a mangiare lei che avrebbe gradito ordinare qualcosa di diverso veniva "fulminata" dalle occhiate di F., si notava in M. un forte condizionamento che era palese non solo nell'umore, che non era più quello di prima, ma anche nell'aspetto fisico. M. appariva soggiogata dalle fissazioni di F.. In questo contesto è nata la decisione di sposarsi. So per certo che M. aveva dubbi sul futuro con F., ma lo amava e desiderava una famiglia con lui. Sperava che col tempo lui potesse cambiare ma le ho sentito personalmente dire che se questo non fosse accaduto lo avrebbe lasciato" (75-2/14).*

*- A., sorella dell'attrice: " L'atteggiamento prevaricatorio di F. potè mia sorella a chiudersi in se stessa, lui la rendeva insicura in tutto facendola sentire inadeguata e sbagliata. F. si è dimostrato, nella loro vita a ----, autoritario e arrogante... Non era una vita di "coppia" ma una vita dove lui decideva e lei soccombeva... F. l'ha portata lentamente a staccarsi dalle relazioni primarie della sua vita come quella con me o con papà e mamma, la costringeva psicologicamente ad estenuati esercizi fisici e diete lunghe e drastiche in modo che M. potesse arrivare allo "standard di bellezza" da lui desiderato. Si pensi che quando M. voleva mangiare qualcosa di diverso da quello che F. aveva stabilito, lui la fulminava con lo sguardo. Mia sorella era soggiogata da lui ecco perché ho voluto dire che non era più la sorella di un tempo. Voglio precisare che tutte queste cose sono esplose durante la convivenza a ----- che ha poi portato al matrimonio.... F. era morbosamente attaccato ai soldi e ponderava ogni piccola spesa in modo maniacale ... ho voluto mettere in guardia M. circa gli atteggiamenti di F. che mi davano da pensare. Ma lei era innamorata e sperava che*

*potesse col tempo cambiare. Con questa consapevolezza si è sposta mettendo in conto che qualora questo cambiamento non fosse intervenuto avrebbe lasciato il marito. Questo cambiamento non è avvenuto e la vita coniugale è stata un inferno” (77/78-2/14).*

14. Quanto sin qui riportato evidenzia dunque una chiara causa *simulandi*, rinvenibile nei forti dubbi insorti in M. all'indomani dell'inizio della convivenza prematrimoniale che la videro entrare in conflitto con la personalità e lo stile di vita di F., dubbi che nella donna persistettero sino al giorno del matrimonio e che, divenuti certezze all'indomani delle nozze, la determinarono a porre fine alla vita coniugale. La causa *contrabendi*, più debole rispetto a quella *simulandi* è ravvisabile nel sentimento d'amore che in fondo univa la coppia e nella volontà da parte di M. di concludere il periodo di convivenza con le nozze. Le circostanze antecedenti, concomitanti e quelle successive confermano a pieno il quadro simulatorio messo in atto dall'attrice escludente l'indissolubilità del vincolo.

**Grave difetto di discrezione di giudizio e incapacità di assumere gli  
obblighi essenziali del matrimonio da parte del convenuto  
(can. 1095 n. 2-3)**

15. Circa i capi in esame il Collegio ritiene provato solamente il grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali (can. 1095 n. 2) mentre non lo è quello dell'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, sempre nell'uomo convenuto (can. 1095 n. 3).

16. Avendo ampiamente riportato i passaggi della storia della coppia durante il periodo prematrimoniale, in questa fase riporteremo

essenzialmente la lettura dei fatti alla luce della perizia psicologica redatta dalla dott.ssa ----- sul convenuto F.

Tuttavia prima di passare all'analisi dei contenuti peritali appare utile riferire quanto riportato nell'inchiesta psicosociale redatta dalla Direzione dei Servizi Sociali di ----- nelle persone dell'assistente sociale dott.ssa ----- e della psicologa dott.ssa -----, chiamate ad esprimere un parere sui genitori della minore F. Nel documento, datato 5/11/2012 (cfr. p. 52, 53) si legge: *“Sono stati ascoltati i signori F. – M., genitori della piccola F.... L'impressione... è che F. sia carente dal punto di vista dell'intelligenza emotiva e bisognoso di un'educazione sentimentale, percorso che potrebbe intraprendere con successo, vista la sua giovane età ed il suo bisogno d'amore. È emerso che F. ha difficoltà a riconoscere le criticità del loro legame e, di fronte alle richieste dirette di M., mostra un evidente negazione a causa del suo blocco emotivo”*.

Il perito d'Ufficio, dott.ssa -----, dopo la lettura degli Atti istruttori, il colloquio peritale con il convenuto e la rilevazione dei dati emersi dal test MMPI – 2 evidenzia: *“... F., nel tempo, ha strutturato una condizione psichica di conflittualità interna: da un lato ha sviluppato una forte tenacia, autodeterminazione, costruendosi nel tempo una forte immagine di sé (sé sociale, pubblico, ottima realizzazione lavorativa con conseguimento degli obiettivi preposti) convincendosi che con la sola ragione e volontà si possono ottenere i risultati e raggiungere obiettivi, autoimponendosi una forte disciplina, esercitando un forte controllo su di esse, inibendo la propria autenticità (controllo sull'alimentazione, forma fisica, controllo sugli impulsi e sulle emozioni). F., in riferimento a questa conflittualità di tipo nevrotico, è stato impegnato a adempiere e a corrispondere a elevati standard valoriali che si è imposto, mentre non ha sviluppato la capacità empatica di sintonizzarsi verso i bisogni affettivi altrui, poiché carente egli stesso di una capacità introspettiva e di mettersi in contatto con i propri bisogni emotivi ed affettivi, negando e/o celando ogni forma di “fragilità o*

*problematiche". Questa condizione psichica evidenziata era presente in F. nella fase adolescenziale e di prima vita adulta, quindi antecedenti al matrimonio con la sig.ra M. e riscontrabili anche durante la vita coniugale (epoca adulta). Si evidenzia, inoltre, una grave immaturità psico – affettiva, caratterizzata sia da un chiaro narcisismo con tratti ben evidenti di ricerca di oggetti fusionali con cui identificarsi per rinforzare la propria immagine e confermare i propri standard valoriali, culturali, morali, sia da comportamenti di tipo ossessivo, volti al controllo, alla rigidità, alla disciplina" (Perizia p. 109). Quindi aggiunge: "Analizzando la relazione che F. aveva con la sig.ra M. sia nel periodo antecedente il matrimonio che durante la vita coniugale... è evidente il **legame di tipo narcisistico fusionale**... Ad un'analisi più attenta l'amore come donazione, che travalichi "il proprio egocentrismo", non poteva rientrare nelle possibilità di F. ... F. e M. hanno costituito per le caratteristiche di personalità delineate, una coppia narcisistico – fusionale, chiusa in se stessa, ove era possibile solo il "rispecchiamento reciproco" con esclusione degli altri..."*

La perizia dunque evidenzia una grave immaturità psicoaffettiva, caratterizzata da narcisismo e da tratti di tipo ossessivo rilevabili nell'eccessivo perfezionismo e dalla necessità di controllo su tutto. Nelle sue dichiarazioni è lo stesso convenuto a mettere in evidenza questi aspetti che all'analisi tecnica della psicologa hanno fatto emergere il disturbo che tra l'altro già la relazione della dott.ssa ----- dei servizi sociali di ----- del 5/11/2012, innanzi riportata, aveva fatto emergere dopo i colloqui con F. Alla luce della vicenda narrata dalle parti e dai testi, dalla descrizione della personalità del convenuto e del rapporto di coppia evidenziato dalle deposizioni e dalla perizia, l'analisi dei comportamenti dell'uomo e la sua vicenda personale e familiare, il Collegio ha orientato il suo parere affermativo più sulla immaturità affettiva del convenuto piuttosto che sull'incapacità dello stesso per cause di natura psichica.



17. Considerate dunque tutte queste cose attentamente *in iure e in facto*, noi sottoscritti Giudici di turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

**CONSTA** della nullità matrimoniale per: Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice.

Si risponde pertanto al dubbio concordato:

**AFFERMATIVAMENTE**

**CONSTA** della nullità matrimoniale per: Grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2).

Si risponde pertanto al dubbio concordato:

**AFFERMATIVAMENTE**

**NON CONSTA** della nullità matrimoniale per: Incapacità del convenuto ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3).

Si risponde pertanto al dubbio concordato:

**NEGATIVAMENTE**

Le spese sono liquidate secondo le norme della C.E.I. e sono a carico della parte attrice.

Si fa divieto di contrarre un nuovo matrimonio:

- alla parte attrice, **M.**, senza la previa consultazione dell'Ordinario del luogo in cui il nuovo matrimonio deve essere celebrato, ai sensi dell'art. 251 § 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*;
- alla parte convenuta, **F.**, senza previa consultazione del Tribunale di Prima Istanza ai sensi dell'art. 251, § 1 dell'Istruzione "*Dignitas Connubii*".

Così sentenziamo. Ed ordiniamo che questa nostra sentenza definitiva sia notificata a chi spetta e venga mandata ad esecuzione a norma di legge, fatto salvo il diritto di querela di nullità (iuxta can. 1620 – 1622) e di ricorrere in Appello (iuxta can. 1628), anche direttamente alla Rota Romana (iuxta can. 1444 §1, 1°).

Bari, dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese,  
30 aprile 2015

Sac. -----, Preside del Collegio

Sac. Massimo Mancino, Ponente – Relatore

Sac.-----, Giudice

Dott. -----, notaio

Dalla Cancelleria del Tribunale si attesta che la suddetta Sentenza è stata notificata alle parti interessate il giorno \_\_\_\_\_

Il Cancelliere